



**COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO**  
**DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

## **INDICE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Principi informatori per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza
- Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza
- Art. 5 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

### **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 6 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali
- Art. 7 – Responsabile
- Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa
- Art. 9 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza
- Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

- Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 – Obblighi degli operatori
- Art. 13 – Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta

#### **Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- Art. 15 – Diritti dell'interessato

#### **Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

- Art. 16 – Sicurezza dei dati
- Art. 17 – Deposito di rifiuti
- Art. 18 – Istituti scolastici
- Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### **Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

- Art. 20 – Comunicazione

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 21 – Tutela

### **CAPO V – MODIFICHE**

- Art. 22 – Modifiche regolamentari

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 23 – Norma di rinvio
- Art. 24 – Pubblicità del regolamento
- Art. 25 – Entrata in vigore

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Romano d'Ezzelino tramite il Servizio di Polizia locale, garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza. Il presente regolamento tutela anche i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro soggetto o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al GDPR - General Data Protection Regulation, approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e in vigore dal 25 maggio 2018, al D. Lgs. n. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 51/2018 e dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai provvedimenti in materia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono fatti salvi i principi stabiliti dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del 8.02.2005 e dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 8.08.2010.
4. Le finalità dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Romano d'Ezzelino, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dall'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regionale sulla Polizia Locale 9 agosto 1988 n. 40, ed alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo, come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
  - a. garantire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini), rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l'intervento degli operatori;
  - b. tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2009;
  - c. tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
  - d. controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali sono stati consumati atti illeciti a danno della cittadinanza;
  - e. monitorare il traffico veicolare mediante:
    - rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
    - individuazione in modo rapido delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
    - rilevazione di dati, in forma anonima, per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
  - f. costituire:
    - ausilio per la Polizia Locale per interventi tempestivi nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza;
    - ausilio per l'accertamento di violazioni al codice della strada, limitatamente ai dati trattati mediante telecamere installate su veicoli in dotazione alla Polizia Locale e/o sui varchi di controllo targhe, nei limiti della normativa vigente.
5. Il trattamento dei dati di videosorveglianza da parte di organi di pubblica sicurezza o di altri soggetti pubblici deputati, potrà avvenire esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine, sicurezza pubblica e prevenzione, sulla base di apposite convenzioni e per l'accertamento o repressione dei reati.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a. per “**banca dati**”, il complesso di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
  - b. per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio di mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
  - c. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso impianti di videosorveglianza;
  - d. per “**titolare**”, l’Ente Comune di Romano d’Ezzelino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
  - f. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal Responsabile;
  - g. per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i. per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j. per “**dato anonimo**”, il dato che sin dall’ origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - l. per “**centrale operativa e/o di controllo**”, i luoghi ove sono installati/dislocati il server e la workstation;
  - m. per “**server**”, apparecchiatura ad uso esclusivo del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;
  - n. per “**workstation**”, la postazione collegata, posta all’interno dell’Ufficio di Polizia Locale, specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale nonché per l’eventuale estrapolazione di immagini registrate;
  - o. per “**unità di ripresa**”, la singola apparecchiatura (telecamera);
  - p. per “**impianto di videosorveglianza**”: l’insieme degli apparati di ripresa finalizzati alla vigilanza in remoto che comprende dispositivi di ripresa video, i varchi di controllo delle targhe dei veicoli, le telecamere poste sui veicoli della Polizia Locale, altri sistemi mobili e di captazione di immagini e conseguente analisi collegati ad un centro di controllo e coordinamento;
  - q. per “**Codice**” il D. Lgs. del 30 Giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni e per **Regolamento** il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
  - r. per “**Garante**”, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

### Art. 3

#### Principi informativi per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza

1. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del D. L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38 del 23/04/2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente provvedimento, compete alla Giunta Comunale che comunque dovrà tener conto dei seguenti principi:

- a) **principio di finalità**, pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con la videosorveglianza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. B) del Codice;
- b) **principio di correttezza**, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- c) **principio di necessità**, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico, con il diritto di protezione dei dati personali e il rispetto del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- d) **principio di liceità**, quale rispetto delle norme e dei regolamenti in materia: il trattamento di dati da parte di soggetti pubblici è consentito nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- e) **principio di proporzionalità** tra mezzi impiegati e fini perseguiti, ossia il sistema di videosorveglianza per la rilevazione dei dati è attivato limitatamente ad aree pubbliche o aperte al pubblico o attività soggette a pericoli concreti o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di tutela o deterrenza.

#### **Art. 4**

#### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza.
2. Le finalità dei suddetti impianti, del tutto conformi alle funzioni istituzionali di cui all'art. 1, comma 4 del presente regolamento, nonché a quanto stabilito dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, sono:
  - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di criminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza alla collettività nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata dal decreto del Ministero Interno 5 agosto 2008 ed ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017;
  - b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) controllare determinate aree sensibili, individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
  - d) monitorare il traffico con il fine di individuare, in tempo reale, i luoghi ove vi sono "criticità" per la circolazione stradale onde consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
  - e) tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani ed anziani;
  - f) proteggere l'incolumità degli individui;
  - g) garantire il soccorso pubblico e gli interventi di protezione civile;
  - h) acquisire le prove degli illeciti.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesserà soggetti e veicoli che transiteranno nell'area interessata.
4. Le immagini potranno essere utilizzate nei limiti e con le modalità consentite dal codice della strada e in conformità alle leggi vigenti.
5. Gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati per il controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale in virtù dell'art. 4 della Legge del 20 Maggio 1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori", modificata dal D. Lgs. n. 151/2015 e del punto 4.1 del provvedimento del Garante dell' 8.04.1010, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto della normativa sulla privacy.
6. Il sistema di videosorveglianza dovrà raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa andranno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

7. Tutte le telecamere che, per esigenze di orientamento, inquadrano porzioni di edifici e/o proprietà private, dovranno essere opportunamente impostate tramite funzione interna denominata 'privacy zone' in modo che in corrispondenza di tali aree sia presente in modo fisso e stabile una 'maschera nera' che ne oscuri i dettagli, sia nella ripresa diretta che nella registrazione.

## **Art. 5**

### **Utilizzo di particolari sistemi mobili**

1. Il Comune di Romano d'Ezzelino può avvalersi di:

- A. Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per gli scopi previsti dall'art. 13 della Legge 689/81, quando non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D. Lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito atto del servizio competente.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto previsto nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa;

- B. Altri strumenti di videoripresa e di captazione di immagini necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare il Comune può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito atto del servizio competente.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto previsto nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

## **Art. 6**

### **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali**

1. Il Comune di Romano d'Ezzelino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, provvede, se necessario, ad effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), quando il trattamento dei dati del sistema di video sorveglianza prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dovrà essere fatta prima di effettuare il trattamento.
3. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata a norma dell'art. 35 del Regolamento suindicato, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta il Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 7**

## **Responsabile**

1. Il Responsabile del Settore di Polizia Locale è designato, previa nomina, da effettuarsi con apposito decreto del Sindaco di Romano d'Ezzelino, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. In tale qualità assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le previsioni nel presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa, anche tramite verifiche periodiche, per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque.
3. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del trattamento dei dati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Titolare o del Responsabile.
4. Eventuali settori di ripresa che insistono su aree ad elevato rischio di violazione del diritto alla riservatezza, sono prontamente oscurati. Saranno evitate riprese di dettaglio o rilevatrici dei tratti somatici delle persone se non funzionali e strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente. In generale si prevede una risoluzione della ripresa strettamente funzionale nel caso di posizionamento di telecamere atte a verificare le condizioni del traffico ed una risoluzione della ripresa alta nel caso di posizionamento di telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana.
5. Il Responsabile, e in sua assenza gli incaricati delegati, provvede alla tutela delle chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni che, per motivi di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o per altre specifiche e legittime esigenze, devono essere selezionate, estratte, salvate e messe a disposizione dell'Autorità che le ha richieste. Ugualmente custodirà la password per l'accesso e l'utilizzo del sistema. Provvede altresì alla tenuta di un registro dell'impianto di videosorveglianza dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente estratti e ogni altra particolare annotazione che ritenga opportuna.

## **Art. 8**

### **Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa**

1. L'accesso alle postazioni è consentito solamente al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati e/o preposti alla gestione del servizio di videosorveglianza, di cui ai successivi articoli.
2. I videoterminali di controllo devono essere ubicati esclusivamente presso gli uffici della polizia locale, in locali protetti e allarmati il cui accesso è consentito esclusivamente sotto il diretto controllo del personale appartenente al servizio di polizia locale.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare del trattamento dei dati o suo delegato ovvero del Responsabile del trattamento dei dati personali.
4. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti che deve essere identificato ed identificabile mediante comunicazione scritta inviata al Responsabile del trattamento.
5. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell'ente deve essere fatta mediante atto formale.
6. Eventuali incaricati possono essere autorizzati formalmente a:
  - verificare in qualsiasi momento il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza;

- accedere e visionare i registri log di accesso, estrazione, modifica e qualsiasi altra operazione effettuata sul sistema di videosorveglianza da parte di chiunque ne sia delegato/autorizzato;
- accedere a qualsiasi dato in forma singola o aggregata, purché reso anonimo, al fine di effettuare statistiche, valutazioni o impartire linee di indirizzo.

#### **Art. 9**

#### **Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza**

1. Il Responsabile del Settore di Polizia Locale, nella sua funzione di responsabile della gestione e del trattamento dei dati, può designare e nominare uno o più incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza, comunque in numero sufficiente a garantire una efficace gestione del servizio stesso.
2. La designazione degli incaricati deve avvenire, con atto scritto, solo nell'ambito degli operatori di Polizia Locale o del personale appartenente all'ufficio CED comunale e del personale eventualmente incaricato della manutenzione e/o assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

#### **Art. 10**

#### **Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile della protezione dei dati, ed eventualmente agli incaricati come indicato nell'articolo precedente.
2. Agli incaricati sarà fornita una propria password di accesso al sistema, personale e non comunicabile a terzi.
3. Il Responsabile del trattamento provvederà ad individuare diversi livelli di accesso al sistema corrispondenti alle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc...).

### **CAPO III**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **SEZIONE I**

#### **Raccolta e requisiti dei dati personali**

#### **Art. 11**

#### **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati raccolti dovranno essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) trattati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - c) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;



- d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
  - f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.1, comma 4, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
3. I dati personali saranno acquisiti attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza, installate nel territorio comunale.
  4. Le telecamere di cui al precedente comma 3 consentiranno riprese video sia a colori che in bianco/nero secondo quanto tecnicamente possibile.
  5. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati rilevati è limitato ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione previste dal successivo articolo 13. Il sistema di videosorveglianza utilizzato dovrà essere programmato in modo da operare l'integrale cancellazione automatica delle informazioni, allo scadere del termine previsto, da ogni supporto anche mediante sovra-registrazione, e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti la cui tecnologia non consente meccanismi automatici di sovrascrittura dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
  6. Le immagini relative ai varchi di controllo delle targhe dei veicoli sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, salvo il caso di rilevazione di eventuali illeciti. In tale caso le immagini sono conservate per un tempo non superiore a quello strettamente indispensabile a concludere il procedimento.
  7. I dati personali resi anonimi ed utilizzati a fini statistici potranno essere conservati anche oltre il termine di cui ai precedenti commi.

## **Art. 12**

### **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento e dalle norme in materia.
2. Fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice privacy, l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle norme in materia comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative previste dal Regolamento UE.

## **Art. 13**

### **Accesso ai filmati e accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del presente regolamento.
2. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

3. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso egli dovrà presentare richiesta scritta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversati su apposito supporto. Salva l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
4. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere in forma scritta al Responsabile del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere poi messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Responsabile entro i 7 giorni di conservazione previsti. Spetterà all'organo di polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro sessanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
5. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il Responsabile o gli incaricati del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
6. Ove dalle registrazioni emergessero fatti di rilevanza penale, che riguardano la sicurezza pubblica oppure illeciti di natura amministrativa, il Responsabile o gli incaricati della videosorveglianza, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa e conservazione di cui al precedente art. 11, potranno procedere alla registrazione delle stesse su supporti magnetici redigendo apposito verbale delle attività compiute. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria, anche in formato digitale con richiesta scritta.
7. L'impianto di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o dalla Polizia Locale. Nel caso in cui predetti organi, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta motivata, firmata dal responsabile del reparto ed indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. Tali richieste per essere validamente processate, dovranno necessariamente pervenire entro il termine massimo di conservazione di cui all'art. 11.

#### **Art. 14**

##### **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Romano d'Ezzelino, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:  
"COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO – AREA VIDEOSORVEGLIATA – La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per finalità di prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità".
2. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato nel Provvedimento in materia di video sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e ss. mm. ed ii. e riportato in fac-simile nell'allegato A). Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze e dovrà comunque raggiungere lo scopo prefissato.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

3. Il supporto con l'informativa:
  - a. dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  - b. dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
  - c. potrà inglobare un simbolo o pittogramma di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
4. In ogni caso il titolare del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

## **SEZIONE II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 15**

##### **Diritti dell'interessato**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  - a) finalità del trattamento;
  - b) le categorie di dati personali trattati;
  - c) i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
  - d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  - f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
2. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE, l'interessato ha il diritto di ottenere (gratuitamente) dal titolare del trattamento la conferma che è in atto – o meno – un trattamento di dati personali che lo riguarda, di ottenere l'accesso a questi dati ed alcune informazioni già previste (e garantite) nell'informativa; mentre può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi di quelli del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e determinati con delibera di Giunta comunale.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia che abbia capacità legale di agire.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica dimostrando la propria identità.
6. Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Le istanze di accesso avanzate dai privati che lamentano atti di vandalismo o riferiscono essere vittime di reato, potranno essere prese in considerazione esclusivamente se presentate secondo quanto previsto dal precedente art. 13.

**SEZIONE III**  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA**  
**UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Art. 16**  
**Sicurezza dei dati**

1. Le misure di sicurezza da adottare in materia di videosorveglianza devono rispettare l'art. 32 del Regolamento UE.
2. I dati oggetto di trattamento sono custoditi all'interno della centrale di controllo.
3. La centrale di controllo ed il server sono ubicati in luoghi non accessibili al pubblico.
4. Il server e le workstations sono dotate di password distinte al fine di impedire l'accesso alle registrazioni e la visione delle stesse nel caso remoto di forzatura di tutte le porte e conseguente intrusione di estranei.

**Art 17**  
**Deposito di rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'abusivo utilizzo di aree impiegate come discariche solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, secondo quanto previsto all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 18**  
**Istituti scolastici**

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree pertinenti all'edificio.

**Art. 19**  
**Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e ss. mm. ed ii.

**SEZIONE IV**  
**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

**Art. 20**  
**Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Romano d'Ezzelino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, per finalità di difesa e sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 21 Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle norme in materia. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Art. 22 Modifiche regolamentari**

1. Compete alla Giunta Comunale l'eventuale assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o regolamenti comunali si intendono immediatamente recepiti.
3. Il presente Regolamento viene trasmesso agli Organi di Polizia Giudiziaria (Ufficio di Polizia Locale, Carabinieri di Romano d'Ezzelino e di Bassano del Grappa, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, Guardia di Finanza di Bassano del Grappa).

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016, al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii.) e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e ss. mm. ed ii..

### **Art. 24 Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà pubblicata sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali" - "Atti generali".

### **Art. 25 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza approvato con deliberazione di C.C. n. 59 dell'11.10.2008, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio Online ed entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1

